

Prova civile - confessione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015

Riconoscimento di un fatto, a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte - Oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione - Efficacia confessoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015

Transazione - invalidità - annullabilità - pretesa temeraria - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015

Il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante. Ne consegue che, al fine dell'annullamento della transazione su pretesa temeraria, a norma dell'art. 1971 cod. civ., la temerarietà della pretesa non può essere provata per mezzo delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di transazione circa le reciproche concessioni che ciascuna fa all'altra.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015